



Istituto Comprensivo 13

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA**

Via dell'Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA

Tel.051/471998 - fax 051/478227

C.F. 91201430377 e-mail: [boic85700e@istruzione.it](mailto:boic85700e@istruzione.it)



## **“Comitato per la valutazione dei docenti”, comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, “legge buona scuola”**

Il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa:

### **(a) la composizione del comitato**

- )] il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- )] durerà in carica tre anni scolastici;
- )] sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- )] i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e **uno dal consiglio di istituto**;
- )] a questi ultimi si aggiungono **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- )] un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

### **Ciò che fa:**

#### **(b) i compiti del comitato:**

- )] **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a),b),e c)* dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- )] esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
- )] in ultimo il comitato **valuta** il servizio di cui all’art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.



Istituto Comprensivo 13

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA**

Via dell'Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA

Tel.051/471998 - fax 051/478227

C.F. 91201430377 e-mail: [boic85700e@istruzione.it](mailto:boic85700e@istruzione.it)



### Ciò che si elimina dal vecchio articolo 11:

- ) scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un suo sostituto;
- ) come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma **'scelti'** rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto.

***La scelta dei membri*** avverrà attraverso il dispositivo dell'elezione; l'O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e che, all'art.4 relativo al "collegio dei docenti", stabilisce che *"il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)"*.